



Comune di Craveggia

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.17

OGGETTO:

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) TITOLO 3 - DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA DELIBERAZIONE ARERA N 15/2022/R DEL 18 GENNAIO 2022

L'anno duemilaventidue addì ventinove del mese di dicembre alle ore diciannove e minuti zero presso la sala delle adunanze consiliari in Via Roma n. 34, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, in videoconferenza ai sensi dell'art. 8 del "Regolamento per lo svolgimento delle sedute del consiglio comunale in videoconferenza", approvato con atto C.C. 09/2022, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. GIOVANOLA PAOLO - Presidente	Sì
2. DEMARTINI IVAN - Consigliere	Sì
3. GNUVA LUCA - Consigliere	Sì
4. COTTINI FLAVIA - Consigliere	Sì
5. FERRARIS PIETRO - Consigliere	Sì
6. FORTIS ANDREA - Consigliere	Sì
7. ZATTA ANNA MARIA - Consigliere	Sì
8. IELMOLI SARA - Consigliere	Sì
9. MONTANARI WALTER - Consigliere	Sì
10. PODICO FULVIA - Consigliere	Giust.
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	1

Assiste all'adunanza il Segretario Signor **Dr. Giuseppe Testa** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor GIOVANOLA PAOLO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'Ordine del Giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI).

Visti:

l'art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 che recita: “Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”;

l'art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 che recita: “Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti”;

l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446.

Richiamati:

il “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)” approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 34 del 21 agosto 2014;

la delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 22.11.2019 all'oggetto: “MODIFICA REGOLAMENTO I.U.C. RELATIVA ALLA TARIFFA TARI PER LA LOCALITA' LA PIANA DI VIGEMMO”;

la delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 22.11.2019 all'oggetto:” MODIFICA REGOLAMENTO I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 34 DEL 21.08.2014”;

la delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 12.11.2021 all'oggetto:” MODIFICA AL REGOLAMENTO I.U.C. RELATIVA ALLE TARIFFE TARI PER LE UTENZE DOMESTICHE UBICATE NELLE ZONE NON SERVITE (DELIBERE CONSIGLIO COMUNALE N. 33 E 34 DEL 22.11.2019);

Dato atto che la Legge di Bilancio 2020 ha abrogato la T.A.S.I.;

Dato altresì atto che Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 in data 17 Luglio 2020 è stato approvato il Regolamento della Nuova IMU;

Riscontrato che a seguito delle variazioni di cui sopra il Regolamento IUC è valido solo per le disposizioni relative alla Tassa Rifiuti.

Ritenuto di modificare il suddetto Regolamento per renderlo compatibile con le disposizioni contenute nel “TESTO UNICO PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI (TQRIF)” approvato con deliberazione ARERA n. 15/2022/R del 18 gennaio 2022.

Visto lo schema di “Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI)” opportunamente emendato ed integrato nel senso sopra indicato.

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, che prevede: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

- il comma 169, dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, secondo cui “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie

dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

- l'art. 3 comma 5 quinquies del D.L. 228/2021 “Milleproroghe” convertito con Legge 25/2022, il quale ha disposto che, a partire dall'anno 2022, i Comuni possono approvare il PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile di ciascun anno;

- l'art. 3 comma 5 sexiesdecies del D.L. 228/2021 “Milleproroghe” convertito con Legge 25/2022, che ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali;

- il “Decreto Aiuti” approvato dal Consiglio dei Ministri il 05 maggio 2022, che ha collegato i termini di approvazione delle tariffe e dei regolamenti TARI al bilancio di previsione, questo è prorogato a una data successiva al 30 aprile, pertanto per l'anno 2022 il termine di approvazione è fissato al 31 maggio 2022.

Ritenuto di approvare il presente Regolamento entro il 31 dicembre dell'anno corrente al fine di presentare ai contribuenti un quadro normativo certo e puntuale, con particolare riferimento alle disposizioni introdotte da ARERA con la citata deliberazione n. 15/2022 che entrano in vigore dal 1° gennaio 2023.

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere all'approvazione del regolamento della TARI al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà economico, sociale ed ambientale presente in questo comune:

Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. nessuno, contrari nessuno, legalmente resi per alzata di mano su n. 9 votanti

DELIBERA

1. Di approvare il nuovo Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e che si compone di n. 64 articoli e n. 1 allegato che sostituisce integralmente il precedente Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti approvato con propria deliberazione n. 34 del 21 Agosto 2014.

2. Di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1° gennaio 2023 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al punto 3 del presente dispositivo

3. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs n. 360/1998.

Inoltre:

Visto l'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

Ad unanimità dei voti espressi nei modi e forme di legge,

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to : GIOVANOLA PAOLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : Dr. Giuseppe Testa

Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 si esprimono i seguenti pareri:

Parere	Esito	Il Responsabile	Firma
Serv.Finanziario Parere di Regolarità Contabile	Favorevole	F.to: Giovanola Paolo	
Responsabile del Servizio - Parere di Regolarità Tecnica	Favorevole	F.to: Giovanola Paolo	

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione venne pubblicata il giorno 06/03/2023 all'Albo Pretorio di questo ente ove rimase esposta per 15 giorni consecutivi dal 06/03/2023 21/03/2023 ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000.

Craveggia, lì 06/03/2023

Il Segretario Comunale
F.toDr. Giuseppe Testa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune senza reclami ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000.

Il Segretario Comunale
F.to: Dr. Giuseppe Testa

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, _____

Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Testa